

AS560 - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO) - GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, CIMITERIALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Roma, 24 giugno 2009

Comune di Ozzano dell'Emilia
Sindaco

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di refezione scolastica, cimiteriali, illuminazione pubblica e gestione patrimonio immobiliare.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 giugno 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

In particolare, l'articolo 23 bis, comma 6, consente l'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali a condizione che sia esperita una gara e che possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

A prescindere dagli asseriti vantaggi di efficienza che potrebbero scaturire dall'affidamento congiunto della gestione dei servizi oggetto della richiesta di parere e impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, pertanto, non può che escludersi la possibilità di procedere ad affidamenti *in house* per una pluralità di servizi pubblici.

Tale possibilità è peraltro esclusa, nel caso in esame, dal comma 9 dell'articolo 23-bis, laddove è previsto il divieto per i soggetti già titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive - quale la società Solaris S.r.l. - di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino